

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 181)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici)
della Camera dei deputati nella seduta del 3 ottobre 1963 (V. Stampato n. 271)*

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(SULLO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(RUMOR)

col Ministro del Bilancio

(MEDICI)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(BOSCO)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MATTARELLA)

col Ministro dell'Industria e del Commercio

(TOGNI)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DELLE FAVE)

col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(CORBELLINI)

col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(RUSSO)

e col Ministro delle Finanze

(MARTINELLI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 ottobre 1963*

**Norme per la revisione dei prezzi contrattuali
degli appalti di opere pubbliche**

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A partire dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 luglio 1966, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con la legge 9 maggio 1950, n. 329, è ammessa, relativamente ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, quando l'Amministrazione riconosca che il costo complessivo dell'opera è aumentato o diminuito in misura superiore al 6 per cento per effetto di variazioni di prezzi correnti intervenute successivamente alla presentazione dell'offerta.

La predetta facoltà, in deroga al disposto dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato dall'articolo 2 della legge 9 maggio 1950, n. 329, può essere esercitata anche dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nonché dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile limitatamente alle opere pubbliche di competenza dell'Ispettorato generale dell'Aviazione civile e dello Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Restando ferme tutte le altre disposizioni del decreto e della legge richiamati al primo comma.

Art. 2.

Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge dalle Amministrazioni, dalle Aziende autonome e dagli Enti pubblici indicati nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con legge 9 maggio 1950, n. 329, di cui all'articolo 1 della presente legge, la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla revisione dei prezzi previ-

sta dal detto decreto è ammessa nei limiti seguenti:

a) per la parte dei lavori eseguita in data anteriore al 1° luglio 1962, quando l'Amministrazione riconosca che il costo relativo è aumentato o diminuito in misura superiore al 10 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla presentazione della offerta;

b) per la parte dei lavori eseguita dal 1° luglio 1962 al 1° febbraio 1963, quando l'Amministrazione riconosca sussistere tale aumento o diminuzione in misura superiore al 5 per cento;

c) per la parte dei lavori eseguita dal 1° febbraio 1963, quando l'Amministrazione riconosca sussistere tale aumento o diminuzione in misura superiore al 6 per cento.

Le istanze di revisione devono essere presentate, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ipotesi di cui alle lettere a) e b), ed entro 6 mesi dalla ultimazione dei lavori nella ipotesi di cui alla lettera c).

Il presente articolo si applica esclusivamente per le opere dello Stato e delle regioni nonchè degli enti locali e di ogni altro ente pubblico per le sole opere assistite da contributi dello Stato.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli di bilancio relativi ai lavori oggetto della revisione.

Art. 4.

La presente legge non si applica ai contratti per la fornitura e posa in opera delle costruzioni previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47.